

Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2019 del 21 novembre, depositata il 9 gennaio 2019

Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Norme della Regione Liguria

- Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- ricreative - Concessioni demaniali vigenti - Estensione della durata della concessione di trenta anni alle concessioni di beni demaniali marittimi, attualmente vigenti, con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive a essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. Nuove concessioni - Durata della concessione demaniale marittima - Previsione che la durata della medesima per finalità turistico-ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

Norme impugnate: Artt. 2, c. 2, e 4, c. 1, della legge della Regione Liguria 10/11/2017, n. 26.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2019 del 22 novembre, depositata l'11 gennaio 2019

Oggetto: Trasporto - Norme della Regione Piemonte - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente - Divieto, per le imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri - Cancellazione dagli elenchi dei veicoli autorizzati.

Norme impugnate: Art. 12, c. 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26/06/2006, n. 22.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2019 del 21 novembre, depositata l'11 gennaio 2019

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2018 - Riconoscimento, nell'anno 2019, di un contributo di 15 milioni di euro alla Regione Sardegna - Attribuzione nelle more della definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna in considerazione, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017 e del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità.

Norme impugnate: Art. 1, c. 851°, della legge 27/12/2017, n. 205.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

RAPPORTI FINANZIARI CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI: LO STATO HA UNA DISCREZIONALITA' LIMITATA DAGLI EFFETTI DELLE SENTENZE COSTITUZIONALI

Nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali la "ragione erariale" non può essere un principio tiranno. Anzi, nell'adozione delle politiche di bilancio, il legislatore dispone di una discrezionalità "limitata" dagli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, alle quali deve dare attuazione tempestivamente dopo la pubblicazione della sentenza e comunque entro la prima manovra di finanza ad essa successiva.

Sulla base di questi principi, e dopo diversi moniti al legislatore per rendere razionale e proporzionata la partecipazione delle Autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è arrivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge di bilancio dello Stato sulle relazioni finanziarie con la Regione autonoma Sardegna nel triennio 2018-2020.

Con la sentenza n 6 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) la Consulta ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 «nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica».

Si tratta di una novità giurisprudenziale coerente con quanto la Corte aveva affermato precedentemente circa la necessità che lo Stato ponga in essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio.

La sentenza censura, tra l'altro, il ritardo con cui lo Stato ha dato attuazione alle precedenti pronunce della Corte, affermando che l'attuazione non può essere ritardata a piacimento ma deve intervenire tempestivamente dopo la pubblicazione della sentenza e comunque entro la prima manovra di finanza ad essa successiva.

È «proprio il meccanismo della "priorità di intervento finanziario" conseguente alle pronunce [della] Corte - si legge nella sentenza - a connotare il principio dell'equilibrio dinamico come giusto temperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell'articolo 81 della Costituzione, la salvaguardia della discrezionalità legislativa e l'effettività delle pronunce del Giudice costituzionale».

Per dare effettività alla propria sentenza, la Corte ha enucleato dalla legislazione costituzionale, da quella attuativa e dai propri indirizzi giurisprudenziali i criteri con cui dovranno essere determinati i contributi spettanti alla Regione autonoma Sardegna per il triennio 2018-2020, in attesa che si perfezioni l'accordo definitivo tra lo Stato e la medesima Regione: 1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 3) gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità e i livelli di reddito pro capite; 4) il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Infine, la sentenza contiene un nuovo monito, rivolto non solo alle parti in causa ma a tutte quelle dei giudizi in materia finanziaria, sulla necessità di trasparenza dei conti pubblici, in cui si ribadisce, in particolare, il rispetto delle «regole di bilancio numeriche» così definite dall'Unione europea.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2019 del 22 novembre, depositata il 25 gennaio 2019

Oggetto: Caccia - Norme della Regione Lazio - Zone temporanee per l'allenamento dei cani da caccia - Operatività nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto - Impiego pubblico - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

Norme impugnate: Art. 17, c. 50, lett. i), 5, e 97, della legge della Regione Lazio 14/08/2017, n. 9.

Dispositivo: illegittimità costituzionale